



COMUNE DI BELLA

PROVINCIA DI POTENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 DEL 30/09/2020

COPIA

OGGETTO:	Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1° lett.a) del decreto legislativo 18.8.2000 n.267. Vertenza Donofrio Giustino + 1 per occupazioni usurpative terreni "Airola"..
-----------------	---

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **settembre** alle ore **11:20**, nel Palazzo comunale, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun Consigliere nelle forme di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale in sessione **Straordinaria**, seduta **Pubblica** in prima convocazione.

Sono intervenuti i Consiglieri:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	SABATO LEONARDO	Si	
CONSIGLIERE	CARLUCCI ANGELA	Si	
CONSIGLIERE	CARLUCCI DONATO	Si	
CONSIGLIERE	SABATO VINCENZO	Si	
CONSIGLIERE	CRISTIANO GIULIA	Si	
CONSIGLIERE	TROIANO GREGORIO	Si	
CONSIGLIERE	FERRONE CARMINE	Si	
CONSIGLIERE	LEONE VITO	Si	
CONSIGLIERE	NOLE' GIOVANNA	Si	
CONSIGLIERE	TURIELLO VERONICA	Si	
CONSIGLIERE	ROSCIGNO LUCIA ROSARIA	Si	
CONSIGLIERE	DI VITO VITO ANTONIO	Si	
CONSIGLIERE	DE VITO DANIELE	Si	

Totale Presenti: 13	Totale Assenti: 0
----------------------------	--------------------------

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Assunta FONTANA**

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Vito LEONE**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

1. in data **31/07/2007**, l'avv. Liberato D'AMBROSIO del Foro di Napoli, in nome e per conto dei germani, DONOFRIO Giustino, nato a San Fele il 09/11/1940, residente in Roma alla Via del Serafico, n. 104 - C.F. DNFGTN40S09H831N e DONOFRIO Angelina, nata a San Fele il 06/08/1929, residente in Napoli alla Salita Trinità degli Spagnoli, n. 13 - C.F. DNFNLN29M46H831N, citava il Comune di Bella, a comparire davanti al Tribunale di Potenza per l'udienza del **19/12/2007** al fine di sentirsi emettere, a seguito di abusi che hanno sostanzialmente ed illegittimamente asservito fondi di proprietà in tutta la loro estensione, i seguenti provvedimenti:

- **dichiarare** e riconoscere "sine titulo" ed abusiva l'apprensione ed occupazione degli appezzamenti di terreni di proprietà degli istanti (F.2 p.lle 139 e 213);
- **condannare** all'immediata rimozione di tutte le opere abusive e di tutti gli illeciti in atto nei fondi illegittimamente occupati con la restituzione "in integrum";
- **condannare** al risarcimento dei danni conseguenti a tali illeciti nella somma che risulterà dovuta comunque dal 22/08/97, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- **condannare** infine al pagamento delle spese e competenze tutte del giudizio, comprese quelle di C.T.U. e C.T.P., oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso spese forfetizzate nel 12.5% su diritti ed onorari;

2. l'attore lamentava di aver subito i sottoelencati atti di usurpazione da parte del comune di Bella:

- occupazione di un'area di mq. 24 sulla Via V. Veneto, a confine della particella n. 139;
- occupazione di un'area di mq. 8 della particella 213 in occasione della realizzazione della strada del "Mazzo";
- occupazione di 105 mq per la realizzazione della canalizzazione delle acque piovane di Via Vittorio Veneto e Corso Italia nelle particelle nn. 139 e 213;
- occupazione di 300 mq per la realizzazione della fogna, per la dismissione dell'impianto di sollevamento di via V. Veneto;
- occupazione di 306 mq per la realizzazione di una stradina che correrebbe in asse alla fogna di cui al punto d);
- occupazione di mq 18 per la realizzazione di un ponticello sul torrente Pisciole a servizio della strada del "Mazzo";

3. con delibera di Giunta Comunale n° 208 del **26/11/2007** il Comune di Bella ha deliberato di costituirsi in giudizio per opposizione all'Atto di Citazione di cui sopra, nominando e conferendo all' Avv. Vita Caterina GAMMA, del Foro di Potenza, l'incarico legale per la costituzione in giudizio, munendolo di ogni più ampia facoltà di dire, eccepire e dedurre tutto quanto riterrà opportuno per la migliore difesa del Comune di Bella, autorizzando il Sindaco, legale rappresentante dell' Ente, alla firma del relativo mandato "ad litem" e nel contempo di corrispondere al pre nominato legale la somma di €. 500,00 onnicomprensiva di I.V.A. e C.P.A., quale anticipo delle spese legali;

4. in data **06/12/2007**, Registro di Repertorio n° 186, è stata stipulata la Convenzione per la Costituzione in Giudizio, firmata dal Segretario Comunale dott. Antonio LOMBARDI, in nome e per conto del Comune di Bella ed il Legale Avv. Vita Caterina GAMMA;

5. in data **06/02/2008** l'avv. GAMMA ha presentato, al Tribunale di Potenza R.G. n. 2707, la comparsa di costituzione e risposta all'atto di citazione notificato in data 31/07/2007 con la quale si sono rigettate tutte le pretese risarcitorie ad eccezione di quella relativa alla realizzazione delle servitù da fognatura;

6. Il Giudice dott.ssa Alessia **D'ALESSANDRO**, del Tribunale di Potenza - Sezione Civile - in data 20/01/2015 R.G. 2707/2007, ha convocato, per l'Udienza del 27/05/2015, a scioglimento della riserva assunta in data 19/12/2014, il C.T.U. per il conferimento di un incarico integrativo, rispetto alla consulenza tecnica d'ufficio già depositata, e precisamente che:

- 1) **Accerti e identifi chi**, compiutamente il C.T.U., l'area per cui è causa, con tutti i relativi dati catastali, precisando per ciascuna area quale sia l'Ente occupante ed esecutore delle opere;
- 2) Con riferimento alle sole aree occupate dal Comune di Bella:

- 1) **Determini e quantifichi** la superficie dei suoli che sia stata effettivamente utilizzata per la realizzazione delle opere pubbliche, individuando le corrispondenti misure frazionarie rispetto alla loro integrale estensione d'origine;
 - 2) **Accerti e documenti** le singole fasi delle procedure amministrative svoltesi in relazione alle opere pubbliche realizzate;
 - 3) **Individui** la data in cui è avvenuta l'irreversibile trasformazione dell'area per effetto della costruzione di opere pubbliche;
 - 4) **Quantifichi** il valore venale (ovverosia il valore di mercato) del bene occupato dalla P.A., per ciascun anno del periodo di occupazione legittima, a partire dalla data di immissione in possesso (ove questa sia illegittima ab initio) ovvero a partire dalla data di scadenza del periodo di occupazione legittima - tenendo conto delle eventuali proroghe legali o amministrative della durata dell'occupazione legittima; successivamente calcoli il C.T.U., per ciascun anno del periodo di occupazione legittima, l'interesse legale sul valore venale del bene già quantificato.
7. con comunicazione del **05/02/2016**, L'ing. Luciano GIOSCIA, all'Udienza dell'8/06/2016, è stato nominato C.T.U. nel procedimento di cui sopra, prestando giuramento di rito;
 8. in data **25/08/2017**, il C.T.U. ing. Luciano GIOSCIA, trasmette alle parti la perizia, comunicando che le parti potevano far pervenire osservazioni a mezzo PEC entro 30 giorni;
 9. in data **28.08.2017**, l'avvocata del comune richiedeva la nomina del Consulente di Parte del contro dedurre alla perizia del CTU;
 10. in data **29.08.2017** il Responsabile del Servizio inseriva nel sistema la proposta di delibera di Giunta n.114 al fine di procedere alla nomina del CTP;
 11. in data **30.09.2017**, il Responsabile del Servizio, stante la mancata adozione della delibera di cui al punto precedente, provvedeva a nominare se stesso Consulente di Parte e redigere apposita perizia di osservazione a quel del CTU;
 12. la perizia del C.T.U. ha sposato le tesi di parte convenuta, di cui alle lettere a), b), c), e) ed f);
 13. per quanto vantato nelle lettera d) (realizzazione della fognatura) la perizia di Consulente Tecnico di Parte, geom. Gamma, contro deduceva a quella del CTU circa lo spossessamento e il valore del terreno considerato ed in particolare si sosteneva:
 - 1) Trattandosi di realizzazione di una rete fognaria su stradina esistente sterrata, i lavori eseguiti non hanno comportato nessuna **trasformazione**, poichè il bene non ha subito alcuna compromissione, nè il relativo diritto di godimento ha subito alcuna limitazione.
In altri termini il bene a seguito della realizzazione dei lavori può avere il medesimo utilizzo che aveva prima;
 - 2) Il valore di riferimento è stato preso rispetto al terreno del Giudice Ferrone per la costruzione del capo sportivo e valutato, pertanto in € 6,00 per mq. Procedura ritenuta dal nostro C.T.P. non coerente con il bene da stimare, che va paragonato esclusivamente a terreni agricoli il cui valore è stato stimato in € 5.500,00 per *tomolo* e pertanto il valore del terreno risulterebbe pari a € 400,97, e poichè detto terreno non è stato sottratto al proprietario ma trattasi di solo servitù il valore risulterebbe pari a € 133,66.
 14. in data **09.04.2020** prot. 2686 l'avv. Gamma ha inviato la sentenza notificata da parte attrice comunicando che, *"il Giudice ha abbracciato la nostra linea difensiva, ritenendo 'non riconducibili' al Comune di Bella tutti gli interventi lamentati da parte attrice nell'atto di citazione Infatti, a fronte della richiesta attorea di risarcimento di una somma di € 27.493,56, il Giudice ha riconosciuto che spetta la somma di € 1.800,00 L'unica anomalia nella predetta sentenza è la condanna alla rifusione delle spese processuali e del pagamento della CTU a carico del Comune di Bella, stante l'accoglimento solo*

marginale della domanda di parte attrice, integrante quantomeno una soccombenza reciproca. In merito a questo punto e alla mancata dichiarazione del difetto di giurisdizione, si potrebbe valutare la opportunità di interporre appello avverso la sentenza di primo grado. In ogni caso, onde evitare spiacevoli azioni esecutive di parte attrice, si suggerisce di procedere quanto prima al pagamento spontaneo di quanto sancito in sentenza.” ;

15. la sentenza di primo grado è appellabile entro 30 giorni dalla notifica della stessa, avvenuto il **07.04.2020** e pertanto, stante la sospensione dei termini dovuto all'emergenza Covid-19, entro il **11.05.2020**;

16. in data **21.04.2020** il Responsabile del Servizio Tecnico, in cui è stata incardinata la vertenza quale “erede” dell'Ufficio Contenziosi”, ha proposta delibera di Giunta per appellare la sentenza;

tutto ciò premesso

DATO ATTO che in data **02.09.2020** il C.T.U., ing. Gioscia ha sollecitato il pagamento di quanto disposto con Decreto di Liquidazione n. 4922 del 06.04.2020 per un totale di € 2.753,93;

LETTO il dispositivo della sentenza che così dispone:

a) condanna il Comune di Bella al pagamento in favore di Donofrio Giustino, a titolo di risarcimento del danno per occupazione usurpativa, degli importi di Euro 1.951,29, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza sino al saldo e di Euro 275,04 oltre interessi legali dalla data della pubblicazione sino al saldo;

b) condanna il Comune di Bella al pagamento in favore di D'Ambrosio Pompeo Maria, a titolo di risarcimento del danno per occupazione usurpativa, dell'importo di Euro 275,04, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza sino al saldo;

c) condanna il Comune di Bella alla refusione delle spese processuali sostenute da Donofrio Giustino, che liquida in Euro 186,76 per spese ed Euro 2.430,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge;

d) condanna il Comune di Bella alla refusione delle spese processuali sostenute da D'Ambrosio Pompeo Maria, che liquida in Euro 186,76 per spese ed Euro 630,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Ferdinando Romano che si è dichiarato antistatario;

e) pone i costi di CTU, separatamente liquidati, definitivamente a carico del Comune di Bella;

f) compensa le spese nei rapporti tra D'Ambrosio Federica e le altre parti;

g) nulla sulle spese nei rapporti tra D'Ambrosio Annarita e le altre parti.

DATO ATTO che il quadro degli importi riconosciuti agli attori per la “espropriazione” dell'intera stradina su cui corre la rete fognaria che si immette nel depuratore a valle di Largo Europa è così riepilogato:

Attore	Valore del terreno		Totale
Donofrio Giustino	2.226,33	+ interessi sino al soddisfo	2.500,00
D'Ambrosio Pompeo Maria	275,04	+ interessi sino al soddisfo	300,00
Spese processuali Donofrio	2.616,76	+ spese, cassa e IVA	3.000,00
Spese processuali Pompeo Maria	816,76	+ spese, cassa e IVA	900,00
CTU ing. Gioscia	2.753,93		2.753,93
sommano	8.688,82		9.453,93

RICHIAMATO l'art. 194 del D.Lgs 267/2000 “ **Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio**”:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) *sentenze* *esecutive;*

b) *copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da*

statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti, nonché, in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al comma 2, può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse. (comma così modificato dall'art. 53, comma 6, decreto-legge n. 104 del 2020).

VISTA la deliberazione n. 9 in data 26.05.2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziaria 2020/2022, (art.151 del D.lgs.n.267/2000 e art.10 del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la propria deliberazione n.20 del 20.07.2020 con la quale è stato approvato il Rendiconto di Gestione esercizio 2019;

DATO ATTO che l'art.191 del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;

VISTO l'art.193 del D.Lgs. n. 267/2000 che al comma 2 prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art.194;

RICHIAMATO l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 che dispone che con deliberazione consiliare gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle fattispecie previste nel medesimo articolo;

VERIFICATO che, in base agli elementi forniti dal responsabile del Servizio tecnico, è stata accertata l'esistenza di un debito fuori bilancio relativo a spese riconoscibili ai sensi del citato art. 194, comma 1 lettera a): "sentenze esecutive";

RITENUTO pertanto formalizzare il riconoscimento del debito fuori bilancio sopra indicato provvedendo alla imputazione nelle disponibilità di bilancio dell'esercizio finanziario corrente dei capitoli afferenti al servizio viabilità;

ATTESO inoltre che il riconoscimento da parte del Consiglio Comunale della legittimità dei debiti fuori bilancio previo reperimento delle relative fonti di copertura finanziaria, costituisce il presupposto per il provvedimento successivo di liquidazione e che si procederà all'assunzione dei relativi impegni di spesa con provvedimento del responsabile del Servizio;

VERIFICATA quindi la necessità e l'urgenza di provvedere al riconoscimento della legittimità del predetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194, primo comma lett.a) del D.Lgs. 267/2000;

RILEVATO che, ai sensi dell'art.227 del D.Lgs. 267/2000, si procederà a inviare il rendiconto recante i debiti fuori bilancio in argomento alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti;

ACQUISITI i pareri favorevoli in linea tecnica e contabile, allegati al presente provvedimento, resi dal responsabile dell'Area interessata e dal responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'articoli 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole dell'Organo di Revisione acclarato al protocollo dell'Ente n.7259 in data 25/09/2020, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett.b), n.2 del D.l.s.n.267/2000;

Preso atto della proposta così come sopra rappresentata;

Ascoltato l'intervento, come riportato in allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti,

DELIBERA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende integralmente richiamata e trascritta;

1. di provvedere al riconoscimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 e per quanto di competenza, della legittimità del debito fuori bilancio pari a **€. 9.453,93**, così come da quadro sopra riportato derivante dalla sentenza di cui nelle premesse;
2. di provvedere al finanziamento dei debiti fuori bilancio sopraindicati nell'importo complessivo di Euro **9.453,93** con imputazione al Cap.1058/2 del Bilancio 2020 approvato;
3. di dare atto che:
 - Il debito è finanziato mediante impegno di spesa sui capitoli afferenti contenziosi;
 - a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio, il bilancio di previsione 2020 è in equilibrio economico finanziario;
 - il provvedimento di liquidazione e pagamento sarà adottato dal Responsabile del Servizio Tecnico;
 - sul presente provvedimento sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dagli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo 267/2000;
 - di dare atto che il presente riconoscimento di debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
4. di inviare copia del presente provvedimento alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art.23 comma 5, della legge 27.12.2002 n. 289 ad avvenuta esecutività della presente deliberazione medesima;
5. Successivamente e con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti, il Consiglio comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 c.4 del D.Lgs.n.267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

INTERVENTO ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE

Illustra il contenuto della proposta il Sindaco, il quale riferisce che il debito che si va a riconoscere riguarda le spese di giudizio, laddove il Comune è risultato vittorioso. Continua dicendo che il contenzioso ha avuto origine parecchi anni fa e, che a fronte di una richiesta di risarcimento danni di circa €27.000,00, il Comune è stato condannato solo ad un risarcimento danni di €1.800,00, che con gli interessi è lievitato ad un importo di circa €9.000,00.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole e in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Data: 18/09/2020

**Il Responsabile del servizio
F.to GAMMA DONATO**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Data: 18/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Carmelina GAGLIASTRO

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Vito LEONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Assunta FONTANA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva per

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Che la presente deliberazione:

*E' stata affissa all'albo Pretorio Comunale il **08/10/2020** per rimanervi 15 giorni consecutivi come prescritto all'art. 124, c.1, del D. Lgs. n. 267/2000.*

Bella, lì 08/10/2020

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Assunta FONTANA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Dalla residenza comunale, lì **08/10/2020**

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Assunta FONTANA